

**RIFLESSIONI
SULLA PATERNITA'
"TRA REGOLE E AFFETTI"***

di
Pompilia Rossi

*Avvocato, Foro di Roma
Esperta in diritto di famiglia
e diritto minorile*

* Newsletter AIPG n° 44, anno 2011

Si è tenuto in data 26 e 27 novembre 2010 a Bologna il XXIX Convegno Nazionale dell'AIMMF, Associazione italiana dei Magistrati per il Minorenni e per la Famiglia. Ho partecipato all'incontro unitamente ad altri colleghi sia romani che provenienti da numerose città italiane.

Il Convegno è stato purtroppo funestato dalla notizia del tragico decesso della dr.ssa Del Gado, Giudice togato del Tribunale per i Minorenni di Roma, avvenuto in un incidente stradale nel percorso per giungere proprio alla sede del Convegno.

Il tema del Convegno era di notevole attualità: "Di padre in figlio: la paternità tra regole ed affetti".

La giornata iniziale ha visto i saluti del sottosegretario Carlo Giovanardi, di un delegato del Ministro Alfano, del sottosegretario alla giustizia Elisabetta Casellati, e di un delegato del dr. Palamara, presidente dell'AMN.

Il primo intervento è stato realizzato dalla presidente dell'AIMMF, dr.ssa Laera, a cui è seguito un interessante intervento del regista Pupi Avati avente ad oggetto "I padri nel cinema" con proiezione di alcuni spezzoni di film, tra cui "Il padre di Giovanna"; è seguita quindi la lectio magistralis del dr. Luigi Zoia, psicanalista e saggista, in "Il padre ieri, oggi e domani" e di Chiara Saraceno (già professore di Sociologia della Famiglia all'Università di Torino ed attualmente a Berlino), che ha parlato delle diverse modalità con cui poter essere "padri". I due interventi hanno realizzato una sorta di ricostruzione storica sia del ruolo paterno che di quello materno, evidenziando la loro evoluzione nel mutamento della società e del nucleo familiare.

Nel pomeriggio si è entrati nella tematica giuridica: il dr. Luca Villa (Tribunale per i Minorenni di Milano) ha parlato della responsabilità genitoriale, soprattutto alla luce della entrata in vigore della 54/06; professori universitari, sociologi ed assistenti sociali hanno esaminato le figure di padre "escluso, assente, lontano e sconosciuto". Il dr. Martinelli (già Tribunale per i Minorenni di Genova), ha parlato del ruolo del giudice specializzato. Si è poi passati alla tematica de "I codici della violenza di padre in figlio", in ordine al padre "violento", al figlio "violento" ed al fenomeno delle bande giovanili.

Nella giornata successiva il convegno si è orientato sugli strumenti "di sostegno" e sugli strumenti "di indirizzo". Sul primo tema vi è stato l'intervento del dr. Fadiga, già Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma, sul riconoscimento della paternità, della dr.ssa Garavini (responsabile del programma Salute, Donna, Infanzia ed Adolescenza della ASL di Bologna) sui servizi socio-sanitari e sostegno della genitorialità, della dr.ssa Favretto (professore associato di Sociologia del Diritto) sui "luoghi neutri" quale strumento di sostegno nel conflitto genitoriale.

In ordine agli strumenti di indirizzo ci sono stati gli interventi di tipo amministrativo, sugli ordini di protezione e si è discusso del procedimento penale minorile (temi trattati dal dr. Costanzo del Tribunale Ordinario di Bologna).

Nel pomeriggio tutti i partecipanti si sono suddivisi in sessioni di lavoro parallele i cui temi sono stati: bigenitorialità; padre adottivo e padre straniero; mantenimento dei figli; sottrazione dei minori, violenza maschile; stalking e minori; intervento a sostegno della genitorialità.

Le conclusioni sono state formulate dal dr. Maurizio Millo, presidente del Tribunale per i Minorenni di Bologna.

Nel corso dei lavori si è molto parlato di cosa oggi rappresenti il padre, del ruolo di questi nella coppia genitoriale, di come esso possa incidere ed incide nella vita dei figli sia in costanza di unione, coniugale e di fatto, che successivamente alla separazione. Si è ovviamente parlato di come può essere relegato il ruolo del padre all'interno di una procedura di separazione e/o divorzio molto conflittuale, nonché di quali strumenti di sostegno alla genitorialità esistono, e di come essi possono essere utilizzati.

Riflettendo sull'andamento dei lavori, devo dire che quello che è mancato a mio avviso (anche se coincide con la valutazione di granparte degli avvocati presenti) è stata una reale analisi del perchè si è pervenuti a "relegare" il ruolo del padre, e, soprattutto, è stata del tutto assente la discussione sulla tipologia di scelte che l'Autorità Giudiziaria può trovarsi a dover assumere in caso di ruolo paterno non esercitato o, addirittura impedito dall'altro genitore. Dato per scontato che il più delle volte una donna affetta da volontà "soppressiva" del padre del proprio figlio viola il disposto dell'Autorità Giudiziaria e lede l'interesse del figlio, nonché il suo sacrosanto diritto alla bigenitorialità, cosa fa concretamente un Magistrato? Perchè non si perviene quasi mai ad un provvedimento che possa in qualche modo tutelare i soggetti deboli di queste procedure intendendosi per deboli in primis i minori, ma anche il genitore escluso o, addirittura, alienato?

A tali domande, che noi legali di famiglia ci poniamo costantemente, è mancata una risposta, un indirizzo unitario, o comunque indicazioni in tal senso, da parte della Magistratura minorile presente al Convegno.

Valutando positivamente il momento di confronto e di interazione tra gli operatori dei diversi settori, nonché tra avvocati e magistrati minorili, rappresentato dal convegno, ma rimane comunque irrisolto un problema che rischia di trasformarsi in una vera e propria emergenza: il mancato riconoscimento della importanza del ruolo della figura paterna da parte del genitore convivente con il minore che, anche dopo l'entrata in vigore della L. 54/06, per la maggior parte dei casi è la madre. Tale "non consapevolezza" costituisce la motivazione per cui molte donne, soprattutto all'esito del riconoscimento del regime di affidamento condiviso quale ordinario regime di affidamento del minore, assumono comportamenti lesivi dell'esercizio del ruolo genitoriale paterno e, con diretto nesso di causalità, dell'interesse del minore ad intrattenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori. Tali comportamenti si sostanziano nell'impedire le visite da parte del padre, le libere conversazioni telefoniche tra i figli e il padre, la partecipazione di quest'ultimo alla vita scolastica ed alle attività extrascolastiche dei figli, la frequentazione dei componenti la famiglia di origine paterna; si sostanziano altresì nel mentire ai figli su fatti riguardanti il padre e/o il rapporto padre/figli. Sono tutti comportamenti "punitivi" che il più delle volte non hanno alcuna giustificazione e si inizia a parlare, finalmente anche in Italia, di vere e proprie sindromi: oltre la sindrome della madre malevola (Malius Mother Syndrome - Ira Daniel Turkat) vi è quella ben nota di alienazione parentale, che si manifesta con una serie di manovre attuate con successo dal genitore coabitante per alienare il figlio dal genitore non convivente, nonché la sindrome dell'ex moglie (che si accomuna e confonde con quella della madre malevola) che si caratterizza con una prolungata condizione di depressione, conflitto interiore che insorge nella donna dopo la separazione e/o divorzio e si protrae oltre la normale fase di elaborazione del percorso di distacco, che sfocia in un sentimento di rivalsa e di vendetta nei confronti dell'ex marito il più delle volte caratterizzato in numerosi attacchi giudiziari attraverso la strumentalizzazione dei figli minori.

Sempre più frequente il passaggio dalla "semplice" denigrazione della figura paterna agli occhi del minore, e dalle limitazioni ed ostacoli alla frequentazione padre/figlio, ad un fenomeno ben più grave: quello di formulare false accuse per maltrattamenti o per molestie sessuali (il più delle volte segnalando quale persona offesa del reato il figlio minore).

Conseguenza di tali false accuse è nella quasi globalità dei casi la sospensione di ogni frequentazione tra il padre accusato ed il figlio/a vittima del fittizio reato ed i tempi lunghi dell'accertamento della presunta penale responsabilità hanno come conseguenza anni di distacco tra il padre ed il minore. E dov'è la vera e propria emergenza? Nella impotenza processuale, potremmo definirla, dei padri dinanzi non solo alla falsa accusa di violenza, abuso o stalking, ma anche

dinanzi a comportamenti malevoli da parte dell'ex moglie che, troppo spesso, e soprattutto senza alcun motivo, sono finalizzati ad impedire la costruzione del rapporto figlio/genitore non convivente.

Nelle aule di giustizia un comportamento di tal tipo non è adeguatamente censurato; i tempi lunghi della richiesta di modifica del regime di convivenza o di quello dell'affidamento del minore, radicalizza una situazione genitoriale del tutto sbilanciata e lesiva dell'interesse del minore. Raramente una madre che assume un comportamento come quello descritto diviene destinataria di un provvedimento di modifica del regime di affidamento e comunque quando ciò avviene, spesso l'affidamento non viene sancito a favore del padre, anche nei casi in cui questi è considerato genitore accudente ed adeguato, ma a favore di terzi quali il servizio sociale territorialmente competente e da ciò derivano, ulteriori problematiche.

Non va comunque dimenticato d'altro canto che spesso i padri, successivamente alla separazione o al divorzio, diventano latitanti sia in termini di presenza affettiva che in termini di mantenimento dei figli, violando reiteratamente le disposizioni in ordine alla frequentazione o all'obbligazione di mantenimento. Non va neppure dimenticato che spesso le madri sostengono da sole il peso educativo, di sostegno, di cura, accudimento e mantenimento del figlio/a dopo l'evento separativo: sono situazioni che purtroppo noi operatori ben conosciamo e che non possiamo tralasciare di considerare. Quello che qui interessa evidenziare è il dilagare di una prassi interpretativa della legge sull'affidamento condiviso nonché l'esistenza di una sorta di tendenza discriminatoria sia sotto l'aspetto sostanziale che processuale: al fine di arginare azioni malevole di un genitore convivente con il minore, vi sono ben pochi strumenti di tutela (709 cpc, 330 e 333 cc ad esempio) la cui promozione, ed esito, comporta tempi lunghi ed effetti processuali che ne vanificano la finalità e l'essenza.

La esistenza di discriminazione nei confronti del genitore/padre; la inefficacia degli strumenti di tutela offerti dal nostro legislatore; la incidenza nell'esercizio della potestà delle nuove tipologie di reato (stalking) e degli strumenti posti a protezione delle persone deboli, o comunque vittime di maltrattamenti (ordini di protezione); il mancato riconoscimento nelle nostre aule di Giustizia delle sindromi di cui abbiamo dedotto nonché, la posizione assunta dalla magistratura ordinaria e minorile in modifica del regime di affidamento in caso di comportamenti lesivi dell'interesse del minore, costituiscono elementi di un dibattito attuale e presente nello scenario del processo attinente questioni di famiglia.

Mi auguro che tali argomenti potranno costituire oggetto di un confronto con gli operatori del settore, soprattutto con la nostra magistratura che, pur vincolata nella propria operatività dal legislatore che in materia è spesso lacunoso, più volte ha dimostrato capacità di mediazione e contenimento del conflitto coniugale tenendo in primaria considerazione l'interesse del minore.